



PROVINCIA DI NUORO

ZONA OMOGENEA OGLIASTRA

DETERMINAZIONE N° 350

DEL 13/04/2021

OGGETTO: **Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., di un impianto di stoccaggio finalizzato al recupero di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Lanusei, localita' Monte Tare'. Titolare:Impresa individuale Piroddi Giuseppe.**

Il Segretario Generale

richiamato il decreto n. 9 del 21/01/2021, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione ad interim del Settore Ambiente e Territorio;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 929 del 06.11.2020, così come integrata con determinazione n. 985 del 17.11.2020, con la quale è stata prorogata la Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente della Zona Omogenea dell'Ogliastra all'arch. Maria Laura Del Rio;

richiamata la Determinazione n. 29 del 13/01/2020, con la quale, tra l'altro, si nomina il dr. Fausto Piroddi Responsabile del Procedimento;

visti:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- il D. Lgs. 14/03/2014 n. 49 che disciplina l'"Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- la L.R. n. 9/2006, relativa al "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali in materia di gestione rifiuti ed in particolare, l'art. 59, comma 4;
- la Deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 14/32 del 04/04/2012 recante le "Linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria";
- la deliberazione di G.R. n. 39/23 del 15/07/2008, avente per oggetto "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati"
- la deliberazione di G.R. n. 73/7 del 20/12/2008, che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani, aggiornato con Deliberazione di G.R. n. 69/15 del 23/12/2016;
- la deliberazione di G.R. n. 16/22 del 18/04/2012, che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali;
- la circolare della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 1121 del 21/01/2019, che ha aggiornato le "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di*

gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

vista l'istanza ns prot. n. 19062 del 06.11.2019 del Sig. Piroddi Giuseppe in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, Partita IVA 01006260911 con sede a Lanusei, finalizzata alla realizzazione e alla messa in esercizio di un nuovo impianto di gestione rifiuti non pericolosi per il recupero di materiali ferrosi, localizzato nel Comune di Lanusei in località Monte Tarè, nel sito distinto in catasto al Foglio 20 mappale n. 678, con allegata la seguente documentazione:

- Allegato A1 alla Delib. G.R. n 14/32 del 4.4.2012;
- ALLEGATO 1: documenti di identità
- ALLEGATO 2: documenti attestanti la piena disponibilità dell'area
- ALLEGATO 3: enti e i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'intervento proposto
- ALLEGATO 4: conformità della documentazione presentata a quella depositata
- ALLEGATO 5: mappa catastale relativa all'ubicazione dell'impianto (TAV.1 disegni)
- ALLEGATO 6: inquadramento territoriale dell'intervento con Carta Tecnica Regionale (CTR)1:10.000 (TAV.1 disegni)
- ALLEGATO 7: inquadramento urbanistico dell'area di intervento (TAV.1 disegni)
- ALLEGATO 8: stralcio del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e relative Norme Tecniche d'Attuazione (NTA) con l'esatta indicazione dell'intervento (TAV.1 disegni)
- ALLEGATO 9: certificato di destinazione urbanistica dell'area in esame
- ALLEGATO 10: stralcio eventuali piani urbanistici sovraordinati comprendenti il sito
- ALLEGATO 11: conformità alla pianificazione regionale in materia di rifiuti
- ALLEGATO 12: conformità pianificazione provinciale in materia di rifiuti
- ALLEGATO 13: assenza pozzi
- ALLEGATO 14: planimetria quotata relativamente all'impianto comprensiva di distacchi da strade e ditte confinanti (TAV.4 disegni)
- ALLEGATO 15: piante quotate relativamente all'impianto comprensiva di distacchi da strade e ditte confinanti (TAV.4 disegni)
- ALLEGATO 16: prospetti quotati (TAV.4 disegni)
- ALLEGATO 17: relazione geologica e idrogeologica
- ALLEGATO 18_1: relazione tecnica generale
- ALLEGATO 18_2: computo metrico
- ALLEGATO 19: particolari costruttivi (TAV.4 disegni)
- ALLEGATO 20: relazione tecnica delle opere da realizzare
- ALLEGATO 21: relazione tecnica gestionale
- ALLEGATO 22: planimetria con aree di stoccaggio e schema di flusso (TAV.2

disegni)

- ALLEGATO 23: cronoprogramma
- ALLEGATO 24: documentazione fotografica e simulazione grafica
- ALLEGATO 25: relazione sugli effetti dell'impianto sull'ambiente circostante
- ALLEGATO 26: dichiarazione assenza corpo recettore
- ALLEGATO 27: dichiarazione assenza emissioni atmosfera
- ALLEGATO 28: documentazione per il rilascio della concessione edilizia - Calcoli strutturali del capannone
- ALLEGATO 29: relazione paesaggistica
- ALLEGATO 30: relazione sorgenti di rumore
- ALLEGATO 31: relazione d.lgs.81
- ALLEGATO 32: organigramma
- ALLEGATO 33: iscrizione CIAA di Nuoro - Documenti Albo Nazionale Gestori Ambientali
- ALLEGATO 34: autocertificazione requisiti soggettivi
- ALLEGATO 35: atto di nomina del Responsabile Tecnico
- ALLEGATO 36: autocertificazione possesso requisiti esperienza Responsabile Tecnico
- ALLEGATO 37_38: accettazione responsabile tecnico e autocertificazione attestato di laurea
- ALLEGATO 39: attestazione del pagamento degli oneri di istruttoria
- ALLEGATO 40: schema della garanzia finanziaria
- ALLEGATO 41: richiesta CPI
- ALLEGATO 42: procedura di V.I.A. e pre screening

vista la nota prot. n. 3824 del 21.02.2020 con la quale l'allora Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Nuoro ha provveduto all'indizione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e asincrona ai sensi dell'art.14 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini dell'approvazione della istanza per il rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

dato atto che:

- alla Conferenza dei Servizi anzidetta sono stati convocati i seguenti Enti:
 1. Comune di Lanusei
 2. ARPAS - Dipartimento di Nuoro e Ogliastra
 3. RAS – Assessorato della difesa dell'ambiente - Direzione generale della difesa dell'ambiente:
 - Servizio valutazioni ambientali

- Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio
- 4. RAS – Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia:
 - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale
- 5. MiBAC - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro
- 6. RAS – Assessorato della difesa dell'ambiente - Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale:
 - Servizio Territoriale Ispettorato Forestale e di Vigilanza Ambientale di Lanusei
- 7. RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici - Direzione generale:
 - Servizio Genio Civile di Nuoro
- 8. ATS Sardegna – ASSL Nuoro:
 - Servizio S.Pre.S.A.L. Sede Centrale di Nuoro
 - Struttura Complessa di Salute e Ambiente attivata presso il Dipartimento di Prevenzione Zona Centro dell'ATS Sardegna
 - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
- 9. Comando VV.FF. Nuoro
 - il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni era stato previsto in data 6 aprile 2020, termine poi posticipato per richieste integrazioni pervenute e i rinvii dovuti all'emergenza sanitaria da Covid-19;

considerato che:

- in data 26.02.2020 con nota acquisita al prot. n. 4059 è pervenuta la nota di riscontro alla convocazione della Conferenza dei servizi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Nuoro;
- in data 05.03.2020 con nota acquisita al prot. n. 4812 è pervenuta la richiesta integrazioni del Servizio del Genio Civile di Nuoro Prot. N. 7437 del 05/03/2020;
- con nota prot. n. 4991 del 09.03.2020 il Servizio scrivente trasmette all'istante la richiesta integrazioni del Servizio del Genio Civile di Nuoro e la nota di riscontro del Comando Vigili del Fuoco di Nuoro assegnando 30 giorni per provvedere;
- per effetto dell'art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, termine poi prorogato al 15 maggio 2020 dal D.L. 23/2020, art. 37, c. 1;
- in data 20.04.2020 con nota acquisita al prot. n. 7266 è pervenuta la nota della RAS – Ass.to enti locali, finanze e urbanistica - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza sardegna centrale con la quale comunicano di non aver ricevuto l'istanza in oggetto;
- con nota ns. prot. n. 7545 del 23.04.2020 si dà riscontro alla comunicazione anzidetta con l'inoltro della convocazione della Conferenza dei servizi contenente il link da cui

poter scaricare la documentazione relativa all'istanza;

- in data 05.04.2020 viene acquisita agli atti dell'Amministrazione scrivente con prot. n. 6395 la documentazione prodotta dalla ditta Piroddi Giuseppe, in riscontro alla richiesta del Genio Civile di Nuoro e trasmessa con nota n. 6848 del 13.04.2020;
- in data 30.04.2020 viene acquisita agli atti dell'Amministrazione scrivente con prot. n. 7916 la determinazione del Servizio del Genio Civile di Nuoro Prot. n. 12223 Rep. n. 661 del 30.04.2020, con la quale autorizza ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904 l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto dell'impianto di recupero dei materiali ferrosi in oggetto;
- con nota ns. prot. n. 7741 del 27.04.2020 viene formulata la richiesta integrazioni da parte del Servizio scrivente;
- con nota acquisita al prot. n. 19703 del 03.11.2020 è stata prodotta la documentazione integrativa di cui alla richiesta sopra richiamata;
- con nota prot. n. 21000 del 19.11.2020 si procede alla trasmissione delle integrazioni prodotte dall'istante a tutti i soggetti coinvolti e al riavvio termini conferenza dei servizi. Pertanto gli uffici e le amministrazioni coinvolte sono chiamati a rendere le proprie determinazioni entro il termine perentorio del 30.01.2021;
- in data 28.12.2020 viene acquisita agli atti dell'Amministrazione scrivente con prot. n. 23744 la Relazione Tecnica Illustrativa Prot. n. 51336 del 23.12.2020 del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza sardegna centrale;
- in data 29.01.2021 viene acquisita agli atti dell'Amministrazione scrivente con prot. n. 2041 il parere del Comune di Lanusei trasmesso con nota Prot. n. 1526 /2021 del 28.01.2021. Si acquisisce inoltre dall'albo pretorio del Comune la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28.04.2020 recante *“Realizzazione di un impianto per il recupero dei materiali ferrosi classificati come materiali non pericolosi in località Monte Tarè – Parere favorevole e provvedimento di delega rappresentante comunale”*, richiamata nell'anzidetto parere;
- in data 29.01.2021 viene acquisito agli atti dell'Amministrazione scrivente con prot. n. 2099 il parere dell'ARPAS - Dipartimento Nuoro e Ogliastra, Protocollo Partenza n. 3426/2021 del 29.01.2021;

rilevato che, le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio indicato nella lettera di riavvio dei termini della conferenza di servizi (30 gennaio 2021), come sopra indicata hanno inviato i seguenti pareri:

1. determinazione del Servizio del Genio Civile di Nuoro prot. n. 12223 Rep. n. 661 del 30.04.2020;
2. parere del Comune di Lanusei trasmesso con nota prot. n. 1526 /2021 del 28.01.2021 e deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28.04.2020;
3. parere dell'ARPAS - Dipartimento Nuoro e Ogliastra, protocollo partenza n. 3426/2021 del 29.01.2021;
4. relazione tecnica illustrativa prot. n. 51336 del 23.12.2020 del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale

dato atto che le prescrizioni sopra trascritte, non rappresentano modifiche sostanziali al progetto e che possono essere accolte nella fase di esecuzione dei lavori;

rilevato che le restanti amministrazioni coinvolte nel procedimento in oggetto non hanno reso

le proprie determinazioni entro il termine espressamente indicato nel provvedimento di indizione e convocazione, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 14-bis comma 4 della L. 241/1990, secondo la quale la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni;

visto il verbale della conferenza dei servizi istruttoria in forma semplificata e modalità asincrona concluso positivamente, in cui si ravvisa, tuttavia, la necessità ai fini della conclusione dell'istruttoria richiedere all'istante alcuni dati indispensabili al perfezionamento del provvedimento finale;

richiamata la nota del responsabile del procedimento prot. n. 3131 del 15.02.2021;

vista la documentazione integrativa prodotta con pec del 22/03/2021 trasmessa dal progettista;

dato atto che la Ditta Piroddi Giuseppe:

- ha adempiuto al pagamento degli oneri di istruttoria in conformità alla D.G.R. n. 14/32 del 04/04/2012;
- ha comunicato di essere iscritta nella sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Nuoro, Numero REA NU-69361;
- ha comunicato ha comunicato che il responsabile tecnico dell'impianto è la dott.ssa Sara Liggi;

dato atto che il presente atto è conforme alla relazione istruttoria;

considerato che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

ritenuto di far salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti;

per quanto di competenza in osservanza delle leggi in materia di gestione dei rifiuti;

accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L. 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione ed in relazione alle proprie competenze;

determina

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. il Sig. Piroddi Giuseppe in qualità dell'omonima impresa individuale Partita IVA 01006260911 con sede a Lanusei (di seguito indicato anche come gestore), alla realizzazione e alla messa in esercizio di un nuovo impianto di gestione rifiuti non pericolosi per il recupero di materiali ferrosi. L'impianto sarà localizzato nel Comune di Lanusei in località Monte Tare', nel sito distinto in catasto al Foglio 20 mappale n. 678;
2. di stabilire che il presente provvedimento è vincolato al rispetto delle condizioni di seguito riportate:
 - a. in conformità a quanto previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione è concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di emissione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;

- b. il Gestore è autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 alla realizzazione dell'impianto in oggetto, dei manufatti, opere e infrastrutture connesse come descritte nel progetto allegato all'istanza. Prima dell'inizio dei lavori si dovrà comunicare alla Provincia e al Comune di riferimento il nome del Direttore dei lavori e le date di inizio e fine dei lavori stessi, i quali dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento, e concludersi entro tre anni dalla comunicazione di inizio dei lavori, pena la decadenza della presente autorizzazione così come disposto dal D.P.R. 380/2001, salvo motivata richiesta di proroga;
- c. dovranno essere osservate le prescrizioni, in particolar modo nella fase di cantiere e realizzazione dell'impianto, contenute nei pareri pervenuti dagli Enti convocati nella Conferenza dei Servizi ex art. 208 del D.Lgs 152/06 di seguito richiamati, che si allegano in semplice copia in formato pdf al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che le copie originali firmate digitalmente restano agli atti della Provincia:
1. Parere del Comune di Lanusei trasmesso con nota Prot. n. 1526 /2021 del 28.01.2021 – Allegato denominato “*ALL_1 Parere Comune di Lanusei*”;
 2. Deliberazione del Consiglio Comunale di Lanusei n. 14 del 28.04.2020 – Allegato denominato “*ALL_2 Delibera di C.C. di Lanusei*”;
 3. Determinazione del Servizio del Genio Civile di Nuoro Prot. n. 12223 Rep. n. 661 del 30.04.2020 – Allegato denominato “*ALL_3 Parere Servizio del Genio Civile di Nuoro*”;
 4. Parere dell'ARPAS - Dipartimento Nuoro e Ogliastra, Protocollo Partenza n. 3426/2021 del 29.01.2021 – Allegato denominato “*ALL_4 Parere ARPAS*”;
 5. Relazione Tecnica Illustrativa Prot. n. 51336 del 23.12.2020 del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza sardegna centrale – Allegato denominato “*ALL_5 Ufficio Tutela del Paesaggio*”;
- d. in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo si significa che, ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017, *"ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4 del presente regolamento"*.
Nel dettaglio la verifica della non contaminazione deve essere condotta ai sensi dell'allegato 4 del DPR 120/2017 e nel rispetto di quanto stabilito dal manuale *"Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo"* di cui alla Delibera n.54/2019 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) documentando le attività svolte ed in particolare *"Le modalità con cui il campione è stato formato devono essere descritte adeguatamente nella documentazione tecnica detenuta dal proponente (verbale/scheda tecnica/relazione di campionamento)"* (rif. §3.3 del succitato manuale);
- e. qualsiasi intervento che determini una modifica dell'impianto oggetto del presente provvedimento deve essere preventivamente comunicato alla Provincia per le conseguenti opportune valutazioni;

- f. la presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nel qual caso la Provincia adotterà i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- g. l'impianto avrà le seguenti dimensioni e dati impiantistici:
1. l'impianto si estende su una superficie di mq 1890, di cui coperti mq 55 e scoperti mq 1825;
 2. la capacità produttiva annua massima è di 14.560 Mg/anno (t/anno), di cui 14.560 Mg/anno di rifiuti non pericolosi e 0 Mg/anno di rifiuti pericolosi;
- h. le operazioni di gestione rifiuti di cui all'allegato C della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 autorizzate presso l'impianto sono: R13 Messa in riserva, per una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 889,560 Mg;
- i. nell'impianto possono essere gestiti i codici CER, analiticamente riportati nella tabella di seguito riportata con indicazione delle relative quantità e le operazioni autorizzate:

codice CER	descrizione	tipo operazione	quantità Mg/anno
15 01 04	Imballaggi metallici	R13	728
16 01 17	Metalli ferrosi	R13	728
17 04 02	Alluminio	R13	728
17 04 03	Piombo	R13	728
17 04 05	Ferro e acciaio	R13	4368
17 04 07	Metalli misti	R13	3640
20 01 40	Metallo	R13	3640

- j. la dislocazione dei diversi settori dell'impianto, dovrà essere scrupolosamente rispondente a quanto illustrato negli elaborati di seguito richiamati e che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, denominati:
- *ALL_6 Tav. 4 Piante sezioni prospetti e distacchi stato di progetto.pdf*;
 - *ALL_7 Tav. 2a Schema di flusso in ingresso.pdf*
 - *ALL_8 Tav. 2b Schema di flusso in uscita.pdf*;
- k. il responsabile tecnico dell'impianto è la dott.ssa Sara Liggi. Il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia l'eventuale variazione del responsabile tecnico con almeno 20 (venti) giorni di preavviso;
- l. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente in conformità ai principi generali di cui all'art. 178 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m. e integrazioni;
- m. la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio ambientale rappresentato dalla movimentazione e dal trattamento dei rifiuti

stessi;

- n. il Gestore è assoggettato all'obbligo di tenere il registro di carico e scarico, di cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché all'invio della denuncia annuale (MUD);
- o. il gestore, entro il 30 aprile di ogni anno, sarà tenuto alla trasmissione:
 - dei dati all'ARPAS - Sezione regionale del Catasto Rifiuti, secondo le modalità e le tempistiche indicate annualmente dal competente dipartimento;
 - della relazione annuale sull'attività di gestione dell'impianto nell'anno precedente alla Regione, alla Provincia e all'ARPAS;
- p. dovrà essere sempre garantita una adeguata formazione sotto il profilo ambientale, al personale impiegato presso l'impianto, in merito all'attività svolta, comprensiva di eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa vigente in materia o delle modalità di conduzione dell'attività stessa;
- q. il gestore dell'impianto, in qualunque momento di marcia dell'impianto, dovrà essere in grado di precisare e di dare evidenza documentale dei rifiuti accettati, della loro provenienza e dei quantitativi trattati;
- r. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta dovrà verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione, costituita, se necessario, anche da certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati; qualora la verifica di accettabilità venisse effettuata anche mediante analisi, la stessa dovrà essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale. Per ogni produttore ovvero per ogni rifiuto conferito dovrà essere redatta una omologa di accettazione con allegata la documentazione tecnica esposta;
- s. in ingresso all'impianto siano accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;
- t. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione, riportante le motivazioni della mancata accettazione
- u. i rifiuti conferiti all'impianto dovranno essere depositati direttamente nelle rispettive aree e/o zone prestabilite per il loro stoccaggio, nonché all'interno dei cassoni e/o contenitori posti in settori distinti del piazzale aziendale ed interne del capannone. I cassoni dovranno essere dotati di apposita copertura per evitare che i rifiuti siano esposti all'azione di dilavamento da parte delle acque meteoriche;
- v. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, siano effettuate in condizioni di sicurezza, evitando:
 - la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;

- per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
 - di produrre degrado ambientale e paesaggistico;
 - il mancato rispetto delle norme igienico – sanitarie;
 - ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
- w. in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge. A tal proposito dovrà essere individuata all'interno dell'impianto un'adeguata area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
- x. il quantitativo annuo dei rifiuti da gestire presso l'impianto, non dovrà superare le quantità autorizzate nel presente atto;
- y. l'impianto dovrà essere gestito in maniera ordinata e razionale. In particolare, l'organizzazione degli spazi all'interno del sito dovrà consentire facilità di passaggio e di intervento;
- z. la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;
- aa. gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
- bb. i macchinari, gli impianti e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;
- cc. l'impianto dovrà essere a norma con quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi;
- dd. dovranno essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione di tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti;
- ee. le aree e i cumuli e/o contenitori di stoccaggio dovranno essere chiaramente identificati e muniti di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici CER;
- ff. la dotazione impiantistica dello stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzata secondo la dislocazione logistica dei depositi descritta nella documentazione tecnica fornita dalla ditta;
- gg. l'altezza massima dei cumuli di rifiuti non dovrà pregiudicare la sicurezza degli operatori;
- hh. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti dovranno avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- ii. tutti i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti, dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione e dovranno essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto;

- jj. gli accessi a tutte le aree di stoccaggio interne allo stabilimento, dovranno essere mantenuti sgomberi, in modo tale che la movimentazione dei rifiuti e/o prodotti non renda necessaria lo spostamento di altri rifiuti che bloccano le vie di accesso;
- kk. i rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione. Nel caso in cui, per ragioni tecniche ed operative, si rilevasse l'esigenza di superare i termini previsti dalla norma, dovrà essere avanzata istanza di una specifica deroga alla Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto, nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio. In ogni caso, dovrà essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e dovrà essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori;
- ll. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal D.M. 120/2014 (ex D.M. 406/98);
- mm. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- nn. il gestore deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- oo. prima della messa in esercizio (fase di gestione) dell'impianto in oggetto il Gestore dovrà trasmettere all'Amministrazione scrivente una comunicazione dalla quale risulti la data di avvio e la modalità della gestione dell'impianto e, in allegato, il Certificato di Collaudo attestante la conformità dell'impianto al progetto proposto e approvato con il presente provvedimento. Il Certificato di collaudo, deve riportare esplicito riferimento al presente provvedimento autorizzativo;
- pp. l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è sospesa sino all'acquisizione e verifica, da parte della Provincia, del Certificato di ultimazione dei lavori e della Dichiarazione di Agibilità;
- qq. entro trenta giorni prima della messa in esercizio dell'impianto il Gestore è tenuto:
- a prestare apposita garanzia finanziaria ai sensi della D.G.R. n. 39/23 del 15/07/08 e, in ogni caso, l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia prestata;
 - a produrre il piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, pena la sospensione dell'autorizzazione nelle more della regolarizzazione, obbligo introdotto dall'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito con

modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, da riesaminare e se necessario aggiornare secondo le scadenze ivi specificate, allo scopo di:

- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
 - mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
 - informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
 - provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante;
- rr. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento “...sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori...”, pertanto sarà cura del Comune di Lanusei porre in essere gli adempimenti di cui al punto 8 del paragrafo 2.1.3. delle Linee Guida emanate dalla RAS con DGR n. 14/32 del 4.4.2012;
4. di disporre che la presente determinazione sia inviata all'istante ed agli Enti territoriali competenti, anche al fine del controllo degli adempimenti derivanti dal suo rilascio, ed in particolare:
- Ass.to alla Difesa dell'Ambiente - Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio e Servizio Valutazioni Ambientali;
 - Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza Province Nuoro-Ogliastra;
 - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro;
 - Servizio S.PRE.S.A.L. – sede di Tortoli;
 - Struttura Complessa di Salute e Ambiente attivata presso il Dipartimento di Prevenzione Zona Centro dell'ATS Sardegna Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
 - ARPAS – Dipartimento Nuoro e Ogliastra;
 - ARPAS – Catasto rifiuti
 - Comando Provinciale del VV.F. – Nuoro;
 - Servizio Territoriale dell'Ispettorato Forestale di Lanusei
 - Comune di Lanusei.
5. la presente determinazione sarà registrata sul Sistema Informatico Ambientale Regionale

(SIRA), ai sensi del comma 17-bis dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 2.4.1 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 14/32 del 2012, secondo gli standard indicati nell'Accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Conferenza Unificata e l'Istituto Superiore per la Protezione per la Ricerca Ambientale (ISPRA) in merito alla gestione delle informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti siglato in data 27 luglio 2011.

Il Segretario Generale
Dirigente ad interim del Settore
F.to Giovanni Mario Basolu

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 14/04/2021

L'OPERATORE INCARICATO
Tore Lai